

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione . . .** 1
- Regolamento (CEE) n. 1992/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 1993/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1994/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone** 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1995/92 della Commissione, del 15 luglio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro** 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1996/92 della Commissione, del 15 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti** 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento** 20
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1998/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie** 22
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1999/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 24

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2000/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	25
Regolamento (CEE) n. 2001/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantaduesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	28
Regolamento (CEE) n. 2002/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Romania	30
Regolamento (CEE) n. 2003/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

* Direttiva 92/62/CEE della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	33
---	-----------

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1896/92 della Commissione, del 9 luglio 1992, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 191 del 10.7.1992)	48
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la situazione della produzione comunitaria di lamponi destinati alla trasformazione si è deteriorata; che tale deterioramento non è dovuto soltanto all'inasprirsi della concorrenza da parte dei paesi terzi, ma in ampia misura anche alle carenze strutturali presenti, sia a livello della produzione che della commercializzazione, nelle regioni in cui tale coltura riveste un ruolo importante;

considerando che la costituzione di organizzazioni di produttori e la definizione del loro ruolo rappresenta una condizione preliminare per qualsiasi azione intesa a porre rimedio alle carenze nell'ambito della produzione e della commercializzazione; che il riconoscimento di tali organizzazioni deve essere subordinato al rispetto di talune norme specifiche miranti a rafforzare la loro stabilità e a potenziare il loro ruolo; che, una volta riconosciute, esse possono partecipare efficacemente all'adeguamento del settore presentando programmi che comprendano diverse azioni; che l'elaborazione di tali programmi richiede un impegno finanziario rilevante; che è opportuno prevedere a tal fine la concessione di un aiuto specifico, pagabile in un'unica quota, a favore di queste organizzazioni;

considerando che, per assicurare l'efficacia delle misure previste, si deve prevedere per ciascuna organizzazione di produttori un volume minimo di produzione commercializzabile;

considerando che il programma denominato «miglioramento della competitività nel settore dei lamponi da industria» si prefigge di promuovere la commercializzazione di tale prodotto e di ridurre i costi di produzione;

che, per conseguire tali obiettivi, è opportuno predisporre azioni individuali gestite da ciascuna organizzazione di produttori e altre azioni gestite dalla o dalle organizzazioni di produttori di una stessa zona di produzione, prevedendo inoltre la collaborazione con istituti o organismi tecnico-scientifici competenti o con industrie di trasformazione;

considerando che, con l'accordo della Commissione, il programma è approvato dalle autorità nazionali per un periodo massimo corrispondente a un ciclo culturale normale di otto anni e che per la sua realizzazione è previsto un aiuto finanziario congiunto da parte degli Stati membri interessati e della Commissione; che per talune azioni occorre tuttavia limitare l'importo di detto aiuto;

considerando che il presente regolamento mira a salvaguardare, in un settore in difficoltà, gli interessi dei produttori interessati e a preservare, e possibilmente espandere, la loro presenza sul mercato; che pertanto le misure da esso previste sono da considerarsi come misure d'intervento intese a regolarizzare il mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure previste dal presente regolamento si applicano ai produttori comunitari di lamponi del codice NC ex 0810 20 10, destinati alla trasformazione.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di produttori la cui attività economica concerne la produzione e la commercializzazione di lamponi di cui all'articolo 1 e che rispettano norme da definire, intese a rafforzare la loro stabilità e potenziare il loro ruolo, sono riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che la produzione dei loro membri sia superiore a 1 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione che precede la richiesta di riconoscimento.

La campagna di commercializzazione comprende il periodo dal 1° giugno al 31 maggio.

⁽¹⁾ GU n. C 113 dell'1. 5. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

La domanda di riconoscimento deve essere presentata alle autorità nazionali competenti entro un termine da definire a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli Stati membri corrispondono, in una sola quota, un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori riconosciute che abbiano presentato, in applicazione del presente regolamento, un programma per il miglioramento della competitività nel settore dei lamponi da industria approvato dalle autorità nazionali competenti.

3. L'importo dell'aiuto previsto dal paragrafo 2 è fissato a 50 ECU/t di lamponi da industria commercializzati dall'organizzazione di produttori, in linea di massima nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del suo riconoscimento. Gli aiuti concessi sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in ragione del 50 %.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del paragrafo 1, il numero dei loro membri e i quantitativi commercializzati da ciascuna di esse nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento.

Articolo 3

1. Il programma per il miglioramento della competitività nel settore dei lamponi da industria presentato dalle organizzazioni di produttori riconosciute deve prefiggersi di promuovere la commercializzazione dei lamponi destinati alla trasformazione e di ridurre i costi di produzione.

2. Il programma deve essere presentato entro dodici mesi dalla data del riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

Articolo 4

1. Per conseguire i seguenti obiettivi il programma comprende :

- a) azioni proposte e gestite da ciascuna organizzazione di produttori
- e
- b) azioni proposte e gestite congiuntamente dalle organizzazioni di produttori che raggruppano almeno produttori di una stessa zona di produzione.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b) possono anche essere proposte e gestite da una sola organizzazione di produttori nel caso in cui i produttori di una stessa zona di produzione siano raggruppati in una sola organizzazione.

Articolo 5

1. Le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) sono le seguenti :

- a) azioni dirette alla meccanizzazione della raccolta,
- b) azioni relative alle piantagioni esistenti, finalizzate a un miglioramento culturale o varietale,
- c) azioni che prevedono l'assistenza di un consulente tecnico per la realizzazione delle azioni precedenti.

2. Le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) sono le seguenti :

- a) azioni intese a mettere a punto sul piano scientifico e a diffondere misure atte a porre rimedio alle carenze strutturali della produzione, mediante il miglioramento varietale, la lotta contro le malattie, l'idoneità alla trasformazione dei prodotti raccolti e l'adeguamento delle loro caratteristiche alle esigenze dell'industria di trasformazione.

Tali azioni sono presentate e gestite in collaborazione con istituti e organismi competenti ;

- b) azioni incentrate sullo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove utilizzazioni dei prodotti trasformati.

Tali azioni sono presentate e gestite in collaborazione con una o più industrie di trasformazione ;

- c) realizzazione di uno studio economico sulle prospettive di sviluppo del mercato dei lamponi freschi, finalizzato alla valutazione delle possibilità di orientare parzialmente la produzione della regione interessata verso il mercato del prodotto fresco.

3. Il programma comprende almeno due delle azioni elencate al paragrafo 1 o, se del caso, due delle azioni elencate al paragrafo 1 e due delle azioni elencate al paragrafo 2.

Articolo 6

1. La durata massima del programma è di otto anni, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi presentati dalle organizzazioni di produttori. Entro sessanta giorni, la Commissione può presentare richieste di modifica o di rigetto dei programmi.

3. I programmi accettati o modificati dalla Commissione sono approvati dall'autorità competente dello Stato membro. Per i programmi approvati, il cui finanziamento è assicurato per il 35 % dalle organizzazioni di produttori e per il 25 % dallo Stato membro, è concesso un aiuto comunitario pari al 40 % delle spese sostenute.

Tuttavia, per le azioni relative alle piantagioni, finalizzate a un miglioramento culturale o varietale, il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario non possono

superare, globalmente, l'importo di 1 100 ecu all'anno per ettaro, corrisposto per tre anni a decorrere dall'anno di avvio dell'azione in questione.

Articolo 7

Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono da considerarsi come misure d'intervento intese a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (¹). Tali aiuti sono finanziati dal FEAOG, sezione « garanzia ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

Articolo 8

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (²), le modalità di applicazione del presente regolamento. Queste comprendono in particolare le misure atte ad assicurare il controllo dell'utilizzazione dei contributi comunitari e le disposizioni particolareggiate necessarie a garantire il corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

(²) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/92 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 luglio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	147,32 (2) (3)
0712 90 19	147,32 (2) (3)
1001 10 10	159,17 (1) (5) (10)
1001 10 90	159,17 (1) (5) (10)
1001 90 91	137,11
1001 90 99	137,11 (11)
1002 00 00	152,26 (6)
1003 00 10	124,65
1003 00 90	124,65 (11)
1004 00 10	108,01
1004 00 90	108,01
1005 10 90	147,32 (2) (3)
1005 90 00	147,32 (2) (3)
1007 00 90	151,39 (4)
1008 10 00	50,99 (11)
1008 20 00	101,50 (4)
1008 30 00	49,19 (7)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	49,19
1101 00 00	204,95 (8) (11)
1102 10 00	226,17 (8)
1103 11 10	259,71 (8) (10)
1103 11 90	221,35 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 luglio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1992

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella
Comunità di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel settembre 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Federazione delle associazioni europee dei produttori di cuscinetti a sfere (Federation of European Bearing Manufacturer's Associations — FEBMA). Secondo la denuncia la produzione dei membri della Federazione rappresentava la maggior parte della produzione comunitaria di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone e del pregiudizio sostanziale da esse derivante. Gli elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone di cui al codice NC ex 8482 99 00 e ha iniziato un'inchiesta.
- (4) La Commissione ha debitamente informato tutti i produttori comunitari, gli importatori e i produttori giapponesi notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunziati. Tutte le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società.

a) Produttori comunitari e società di vendita collegate :

— Francia :

— SKF France SA, Clamart

— Timken France, Colmar

— Germania :

— FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA Schweinfurt

— SKF GmbH, Schweinfurt

— Regno Unito :

— British Timken, Duston

— SKF (UK) Ltd, Luton

b) Produttori giapponesi :

— Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka

— NTN Corporation, Osaka

c) Importatori collegati nella Comunità :

— Francia :

— Koyo France SA, Argenteuil

— NTN France SA, Schweighouse-sur-Moder

— Germania :

— Deutsche Koyo Wälzlager Verkaufs GmbH, Amburgo

— NTN Wälzlager (Europa) GmbH, Erkrath

— Regno Unito :

— Koyo (UK), Ltd, Milton Keynes

— NTN (UK) Ltd, Lichfield.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1990 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) I prodotti oggetto del procedimento sono gli anelli esterni di cuscinetti a rulli conici, comunemente denominati « piste esterne » nell'industria dei cuscinetti e denominati « anelli esterni » nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 2 del 4. 1. 1991, pag. 8.

- (8) Gli anelli esterni, che di per se stessi non hanno alcuna funzione, sono uno dei componenti dei cuscinetti a rulli conici (come gli anelli interni, i rulli e la gabbie).
- (9) Gli anelli esterni venduti sul mercato giapponese sono del tutto simili ai prodotti esportati nella Comunità e oggetto del presente procedimento. Gli anelli esterni prodotti dall'industria comunitaria sono inoltre simili ai prodotti in esame.

C. DUMPING

1. Osservazioni generali

- (10) In considerazione dei diversi modelli di anelli esterni esistenti sul mercato, tutti i calcoli relativi al dumping sono stati effettuati in riferimento ai modelli più venduti nella Comunità dalle due società giapponesi interessate. I modelli scelti rappresentavano almeno l'80 % del numero complessivo di pezzi esportati dalle società stesse nella Comunità. In termine di valore, tali modelli rappresentavano oltre il 75 % delle esportazioni di anelli esterni di ciascuna società.
- (11) Gli acquirenti di anelli esterni in Giappone e nella Comunità rientrano in due categorie distinte, alle quali corrispondono diversi canali di vendita, ovvero i produttori industriali che incorporano gli anelli esterni nei propri prodotti e i distributori che forniscono gli anelli da sostituire.
- (12) Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che le vendite effettuate sul mercato interno dai produttori giapponesi erano destinate quasi esclusivamente a produttori industriali. I calcoli della Commissione relativi al dumping riguardano quindi soltanto queste ultime vendite.

2. Valore normale

- (13) Il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di vendita netti sul mercato interno giapponese (al netto di riduzioni, sconti, imposte sulle vendite, ecc.) al primo acquirente indipendente per ciascun tipo di anelli esterni preso in considerazione, quando :
- la media ponderata dei prezzi di vendita netti sul mercato interno per il tipo di prodotto in esame (le transazioni effettuate in perdita rappresentavano soltanto una percentuale trascurabile delle transazioni complessive) superava il costo di produzione comprese le spese generali, amministrative e di vendita e
 - il volume delle vendite effettuate sul mercato interno era pari ad almeno il 5 % del volume

delle esportazioni nella CEE del tipo di prodotto in esame.

- (14) Quando le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto erano inferiori al 5 % del quantitativo esportato nella Comunità, è stato esaminato un modello ritenuto comparabile a quello esportato. È stato tuttavia accertato che i modelli proposti dai produttori come comparabili, pur essendo sempre tecnicamente simili in termini di dimensioni e di tolleranze, non erano sempre costituiti da materiali di qualità identica e non avevano le stesse finiture. In considerazione di tali differenze, che si riflettono nelle sensibili variazioni di prezzo spesso riscontrate tra tali modelli, la Commissione ritiene che i modelli proposti non possano essere considerati sufficientemente comparabili ai fini degli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche.
- (15) In tali circostanze il valore normale è stato calcolato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in base al costo di produzione del modello esportato, al quale sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto realizzato dal produttore sulle vendite remunerative del prodotto simile sul mercato interno, che sono state considerate globalmente rappresentative.
- (16) Il valore normale è stato costruito anche quando la media ponderata dei prezzi di vendita netti dei modelli esportati era inferiore alla somma dei costi di produzione e delle spese generali, amministrative e di vendita. In tali circostanze, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato calcolato in base al costo di produzione, al quale sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto realizzato dal produttore sulle vendite remunerative del prodotto simile sul mercato interno.

3. Prezzo all'esportazione

- (17) Per le vendite effettuate dai produttori giapponesi alle società consociate nella Comunità, i prezzi all'esportazione dei modelli di anelli esterni presi in esame sono stati costruiti, tenendo conto delle singole transazioni, in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente in Francia, in Germania o nel Regno Unito. I prezzi sono stati adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un adeguato margine di profitto sul giro d'affari delle società consociate. Nella fattispecie, in funzione delle stime della redditività del settore in questione effettuate dalla Commissione, un margine di profitto del 6 % è stato considerato adeguato.

(18) È stato ritenuto opportuno calcolare i prezzi all'esportazione unicamente in base alle vendite ad acquirenti indipendenti quali i produttori industriali in Francia, Germania e nel Regno Unito, in quanto i tre mercati suddetti rappresentavano complessivamente il 90 % circa di tutte le rivendite dei prodotti giapponesi in questione nella Comunità.

(19) Le vendite all'esportazione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità erano trascurabili rispetto al volume globale delle esportazioni delle società interessate e pertanto non sono state prese in considerazione.

4. Confronto

(20) Il confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale è stato effettuato unicamente per modelli del prodotto identici, ovvero aventi le stesse caratteristiche e lo stesso livello di precisione.

(21) Sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle spese di vendita sul mercato interno giapponese direttamente collegate alle vendite in questione, ma non sono state effettuate detrazioni quando non è stato dimostrato che tali spese fossero direttamente collegate alle vendite in esame.

(22) Per quanto riguarda le eventuali differenze tra le caratteristiche fisiche degli anelli esterni venduti in Giappone e di quelli venduti nella Comunità, la Commissione ha ritenuto che tali differenze non incidessero sul confronto tra i prezzi.

(23) In base alle singole transazioni a livello franco fabbrica, i prezzi all'esportazione dei singoli modelli di anelli esterni sono stati confrontati con il valore normale del modello corrispondente.

5. Margini di dumping

(24) I margini di dumping per le due società giapponesi sono stati calcolati come l'importo complessivo di cui i valori normali superavano i prezzi all'esportazione per tutti i tipi di prodotto selezionati.

(25) In percentuale del valore complessivo CIF all'esportazione di tutti i tipi di prodotto presi in esame, i margini di dumping determinati sono i seguenti:

— Koyo Seiko Co. Ltd	12,4 %
— NTN Corporation	6,0 %

(26) Nei confronti dei produttori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il margine di dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Dato che le società che hanno collaborato hanno effettuato praticamente tutte le esportazioni di anelli esterni nella Comunità, è stato ritenuto opportuno calcolare il margine di dumping relativo agli espor-

tatori che non hanno collaborato in base al margine di dumping più elevato, accertato nel corso dell'inchiesta, pari al 12,4 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni generali

(27) Poiché il codice della nomenclatura combinata nel quale gli anelli esterni sono classificati comprende anche altri prodotti, non sono disponibili statistiche ufficiali precise. I dati utilizzati dalla Commissione nell'inchiesta relativa al pregiudizio si basano quindi sui dati forniti dai produttori comunitari che hanno collaborato e dai produttori giapponesi.

(28) Inoltre, dato che l'inchiesta riguarda soltanto due produttori giapponesi, per tutelare il carattere riservato delle informazioni è stato necessario utilizzare degli indici per alcuni dei dati indicati nel presente regolamento.

(29) Le società che hanno presentato la denuncia rappresentano l'80 % circa della produzione totale comunitaria di anelli esterni.

(30) Ai fini della presente sezione del regolamento, occorre rilevare che la maggior parte dei dati si riferisce ai mercati della Francia, della Germania e del Regno Unito, che complessivamente rappresentano la maggior parte delle vendite comunitarie degli anelli esterni fabbricati nella Comunità e di quelli rivenduti dai produttori giapponesi. I dati relativi al volume stimato del mercato si riferiscono invece a tutti i mercati comunitari.

2. Volume del mercato comunitario e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(31) Per quanto riguarda il volume di mercato, il consumo stimato di anelli esterni nella Comunità tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta è sceso dell'11,5 %.

(32) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, secondo le stime effettuate, le importazioni di anelli esterni di origine giapponese, oggetto di dumping, sono aumentate del 24 %. A tale tendenza corrisponde un incremento della corrispondente quota di mercato, che è passata dall'11,2 % nel 1988 al 14,3 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Sottoquotazione

(33) Per quanto riguarda la sottoquotazione, è stato accertato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei prodotti oggetto di dumping importati dal Giappone e rivenduti sul mercato comunitario erano mediamente inferiori ai prezzi dei modelli fabbricati dall'industria comunitaria, allo stesso livello commerciale, delle seguenti percentuali:

— Koyo Seiko Co. Ltd	9,4 %
— NTN Corporation	6,1 %

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione, capacità, coefficiente di utilizzazione degli impianti e scorte*

(34) Nell'analisi dei pertinenti fattori economici, la Commissione ha accertato che i risultati dei produttori comunitari erano variabili. Le cifre globali per l'industria comunitaria sono le seguenti :

(35) Il volume della produzione dell'industria comunitaria era il seguente :

1988	Indice =100
1989	114
1990	109

(36) La capacità di produzione dell'industria comunitaria era la seguente :

1988	Indice =100
1989	109
1990	120

(37) Il coefficiente di utilizzazione degli impianti ha avuto il seguente andamento :

1988	94,9 %
1989	96,2 %
1990	89,1 %

(38) Tra il 1988 e il periodo di riferimento le scorte dei produttori comunitari del prodotto in esame sono aumentate del 13 % circa.

b) *Vendite, quota di mercato e profitti*

(39) Le vendite dei produttori comunitari di anelli esterni (in pezzi) sui mercati della Francia, della Germania e del Regno Unito hanno avuto il seguente andamento :

1988	Indice =100
1989	96
1990	85

(40) Espresse in valore, le vendite hanno avuto il seguente andamento :

1988	Indice =100
1989	103
1990	95

(41) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta anche la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita :

1988	88,8 %
1989	87,4 %
1990	85,7 %

(42) La Commissione ha calcolato che nel periodo dell'inchiesta le perdite subite in Francia, in Germania e nel Regno Unito sulle vendite dei prodotti in concorrenza diretta con i modelli oggetto di dumping selezionati ai fini del confronto

erano del 14,2 %. Se tuttavia si considera la redditività delle vendite di tutti i tipi del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari negli stessi mercati, le perdite sono del 2,3 %. Il livello delle perdite subite dall'industria comunitaria dipende quindi dalla misura in cui i suoi prodotti sono soggetti alla concorrenza dei prodotti importati oggetto di dumping.

5. Conclusione

(43) In considerazione dei risultati finanziari insufficienti e del calo delle vendite e della quota di mercato dei produttori comunitari, la Commissione ritiene che l'industria comunitaria abbia subito un notevole pregiudizio.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping

(44) In mancanza di differenze qualitative percettibili tra i prodotti in esame fabbricati nella Comunità o in Giappone, la concorrenza tra i produttori comunitari e quelli giapponesi si basa essenzialmente sui prezzi.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione in merito ai principali acquirenti industriali, risulta che tali società mantengono diverse fonti di approvvigionamento ed acquistano contemporaneamente da fornitori comunitari e giapponesi. Data la trasparenza del mercato, i prezzi dei prodotti giapponesi oggetto di dumping hanno depresso il livello generale dei prezzi.

(45) La sottoquotazione determinata nel corso dell'inchiesta e il fatto che alcuni dei modelli prodotti dall'industria comunitaria fossero particolarmente soggetti alla concorrenza delle importazioni in dumping hanno avuto effetti negativi su tale settore dell'industria comunitaria dei cuscinetti. Occorre inoltre rilevare che in altri settori, nei quali non si riscontrano pratiche di dumping da parte di società giapponesi (per esempio riguardo alla produzione di rulli cilindrici, sfere a aghi), i produttori comunitari hanno operato con un maggior margine di redditività.

(46) Come già è stato indicato, le perdite subite dai produttori comunitari sulle vendite di anelli esterni identici ai tipi di prodotti importati dal Giappone in condizioni di dumping sono nettamente superiori alle perdite subite su tutte le vendite.

2. Altre eventuali cause di pregiudizio

(47) Per quanto riguarda l'incidenza delle importazioni di anelli esterni originari di altri paesi terzi, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che tali importazioni sono state effettuate in quantitativi non rilevanti e principalmente da società

collegate ai produttori comunitari (società di controllo oppure consociate). La Commissione ritiene quindi che le importazioni da paesi terzi, escluso il Giappone, abbiano inciso in misura trascurabile o inesistente sulla mancata redditività dei produttori comunitari.

- (48) Il calo del consumo, che può aver avuto alcuni effetti negativi sull'industria comunitaria, non è comunque sufficiente per giustificare le perdite subite sulle vendite di anelli esterni in concorrenza diretta con le importazioni oggetto di dumping, né l'incremento della quota di mercato dei produttori giapponesi.
- (49) Tenuto conto di tali elementi, la Commissione conclude che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, considerato isolatamente rispetto a tutti gli altri fattori, è notevole e che esiste un nesso causale tra il pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping dal Giappone.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (50) In linea di massima una situazione di concorrenza leale ed operativa è conforme all'interesse della Comunità e nella fattispecie l'obiettivo delle misure proposte è di salvaguardare tale situazione. Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto degli interessi dell'industria comunitaria produttrice, degli utilizzatori dei cuscinetti e dei consumatori finali del prodotto finito.
- (51) Le industrie che utilizzano il prodotto potrebbero trarre alcuni vantaggi dal fatto di poter acquistare anelli esterni a prezzi di dumping. Per il consumatore finale, tuttavia, tale vantaggio sarebbe minimo, dato che i prodotti in questione rappresentano normalmente soltanto una parte irrilevante del prezzo finale dei prodotti finiti. Anche se le conseguenze in termini di prezzo del prodotto finito al consumatore sono trascurabili, i vantaggi che le misure antidumping offrirebbero ai produttori di anelli esterni sono considerevoli.
- (52) Se l'industria comunitaria non è tutelata contro la concorrenza sleale, la sua situazione continuerà a deteriorarsi. La Commissione ha pertanto concluso che, considerati tutti gli elementi del caso, nell'interesse della Comunità occorre salvaguardare l'industria dei cuscinetti nei confronti delle importazioni effettuate a condizioni sleali e propone l'istituzione di misure antidumping.

G. DAZIO PROVVISORIO

- (53) Per eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari è necessario annullare la sottoquotazione di cui al punto 33. I produttori comunitari

dovrebbero essere inoltre in grado di ottenere gli incrementi dei prezzi necessari per compensare le perdite e realizzare adeguati utili sulle vendite.

- (54) Per quanto riguarda il mancato profitto e l'utile sulle vendite minimo, l'industria della CEE riteneva che un utile netto del 15 % al lordo delle imposte fosse il minimo necessario. Poiché tuttavia si tratta di un'industria affermata e in considerazione degli utili realizzati in passato, tale margine di profitto non è considerato adeguato.
- (55) La Commissione ritiene che nella fattispecie, in considerazione dell'esigenza di finanziare investimenti supplementari in impianti produttivi e in attività di ricerca e sviluppo, il mancato profitto può essere valutato in base ad un margine di utile al lordo delle imposte dell'8 %.
- (56) Il mancato profitto dei produttori comunitari di anelli esterni venduti nella Comunità è quindi del 10,3 %.

Per calcolare il dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha tenuto conto del mancato profitto e del margine di sottoquotazione relativo ai singoli produttori giapponesi.

- (57) Dato che i margini di pregiudizio così determinati sono superiori ai margini di dumping, il dazio antidumping da istituire deve essere pari al margine di dumping determinato per ciascuna società.

Si devono applicare quindi le seguenti aliquote provvisorie del dazio antidumping:

— Koyo Seiko Co. Ltd	12,4 %
— NTN Corporation	6,0 %

- (58) L'aliquota del dazio antidumping relativa agli anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone e fabbricati da società non citate al considerando 57 deve essere fissata in base agli elementi disponibili. Dato che le importazioni dei prodotti delle due società interessate rappresentano una percentuale elevata di tutte le importazioni nella Comunità di anelli esterni originari del Giappone, la Commissione ritiene che il risultato dell'inchiesta fornisca la base più adeguata. L'aliquota del dazio da applicare nei confronti di tutti gli altri produttori giapponesi è quindi del 12,4 %.
- (59) È opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga di istituire un dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di anelli esterni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone, di cui al codice NC ex 8482 99 00 (codice Taric 8482 99 00 * 11 e 8482 99 00 * 91).

2. L'aliquota dal dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del 12,4 % (codice addizionale Taric 8669), fatta eccezione per le importazioni dei prodotti della seguente società :

— NTN Corporation, Tokyo 6,0 %
(codice addizionale Taric 8668)

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costitu-

zione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1992

che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, in data 16 dicembre 1991, è stato firmato un accordo d'associazione fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro; che, in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo, la Comunità ha deciso di applicare, con effetto dal 1° marzo 1992, un accordo interinale concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo interinale »⁽⁴⁾;

considerando che l'accordo interinale ha previsto la riduzione del prelievo all'importazione di fecola di patate di cui al codice NC 1108 13 00 nei limiti di determinati quantitativi; che il protocollo n. 7 dell'accordo dispone tuttavia che da tali quantitativi debbano essere detratti i quantitativi originari della Polonia per i quali siano stati rilasciati titoli d'importazione nel quadro del regime delle preferenze generalizzate;

considerando che, oltre a rinviare alle disposizioni dell'accordo interinale volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato sia attuato mediante titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché i dati relativi all'importazione dei prodotti che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di

applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁶⁾;

considerando che occorre inoltre prevedere che i titoli d'importazione vengano rilasciati dopo un periodo d'attesa e nella misura eventualmente stabilita dalla Commissione;

considerando che, ai fini della gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre — in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92⁽⁸⁾ — che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del regime medesimo sia fissata nella misura di 25 ecu per tonnellata;

considerando che è necessario stabilire disposizioni particolari per garantire che la fecola di patate sia effettivamente utilizzata nella Comunità, onde prevenire qualsiasi deviazione di traffico atta a pregiudicare la corretta gestione del mercato e dell'accordo; che occorre a tal fine precisare che la fecola dev'essere trasformata in prodotti diversi da quelli delle voci tariffarie ad essa relative, comprese le fecole esterificate o eterificate; che a tale scopo è opportuno subordinare il beneficio del prelievo a tasso ridotto, in particolare, ad un impegno dell'importatore che attesti la destinazione prevista e alla costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del prelievo; che la fissazione di un termine di trasformazione ragionevole è necessaria per la regolare gestione del regime che, qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per essere trasformato, l'esemplare di controllo T5 redatto dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci⁽⁹⁾, costituisce lo strumento appropriato per comprovare la trasformazione;

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

considerando che, in base all'esperienza acquisita, da un lato, la cauzione è costituita per garantire il pagamento di un ipotetico dazio doganale all'importazione, dall'altro deve esistere una certa gradualità nello svincolo della cauzione stessa, in particolare per i casi in cui non sono stati rispettati i termini previsti dal regime; che è quindi opportuno recepire le norme previste al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985⁽¹⁾, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/89⁽²⁾;

considerando che le modalità della gestione di questo contingente sono state stabilite, a partire dal 7 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 582/92 della Commissione⁽³⁾; che tale regolamento non subordina la riduzione del prelievo alla prova dell'avvenuta trasformazione nella Comunità; che, al fine di introdurre tale condizione e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 582/92 e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni importazione nella Comunità, nell'ambito del regime contemplato all'articolo 14, paragrafo 2 dell'accordo interinale, di prodotti dal codice NC 1108 13 00 originari della Polonia, specificati nell'allegato, è subordinata alla presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità polacche, a norma del protocollo n. 4 dell'accordo interinale, nonché alla presentazione di un titolo d'importazione, a norma del disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il primo giorno lavorativo della settimana, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 50 t in peso del prodotto e non possono superare la quantità di 1 000 t.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione mediante telex o telecopia entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 29.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione di cereali.

3. Entro il venerdì successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri, mediante telex, in che misura le stesse sono accolte.

4. Salvo il paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità del titolo decorre dal giorno del rilascio effettivo.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità immessa in libera pratica non può superare quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo d'esportazione. La cifra « 0 » viene iscritta a tal fine nella casella 19 di detto titolo.

Articolo 3

Per il prodotto da importare con il beneficio della riduzione del prelievo previsto nell'allegato VIII dell'accordo interinale, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare:

a) nella casella 8, l'indicazione « Polonia »; il certificato obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 20, una delle diciture seguenti:

Acuerdo Polonia Reglamento (CEE) n° 1995/92 debe presentarse EUR.1.

Aftale Polen forordning (EØF) nr. 1995/92 EUR.1 skal forelægges.

Abkommen Polen Verordnung (EWG) Nr. 1995/92 EUR.1 ist vorzulegen.

Συμφωνία με την Πολωνία, κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1995/92. Απαραίτητη η προσκόμιση του EUR.1.

Agreement Poland Regulation (EEC) No 1995/92 EUR.1 to be presented.

Accord Pologne, règlement (CEE) n° 1995/92 EUR.1 à présenter.

Accordo Polonia Regolamento (CEE) n. 1995/92 EUR.1 deve essere presentato.

Overeenkomst Polen Verordening (EEG) nr. 1995/92 EUR.1 over te leggen.

Acordo Polónia Regulamento (CEE) n° 1995/92 EUR.1 a apresentar;

c) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

Exacción reguladora reducida un 50 %

Nedsættelse af importafgiften med 50 %

Ermäßigung der Abschöpfung um 50 %

Μειωμένη εισφορά κατά 50 %

50 % levy reduction

Prélèvement réduit de 50 %

Prelievo ridotto del 50 %

Met 50 % verlaagde heffing

Direito nivelador reduzido de 50 %.

Articolo 4

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ecu per tonnellata.

Articolo 5

1. Il beneficio della riduzione del prelievo di cui all'articolo 3 è subordinato:

- a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata in prodotti diversi da quelli delle voci NC 1108 e 3505 entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
- b) alla costituzione, da parte dell'importatore, al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione dell'importo pari alla differenza fra il prelievo a tasso ridotto e il prelievo integrale.

2. Al momento dell'immissione in libera pratica, l'importatore indica il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione. Se questa dev'essere effettuata in uno Stato membro diverso, la spedizione della merce comporta, nello Stato membro di partenza, il rilascio dell'esemplare di controllo T5 secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2823/87.

L'esemplare di controllo T5 deve recare, nella casella 104, la seguente dicitura:

« Articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1995/92 (indicazione della fecola importata) ».

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b) è svincolata quando alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera

pratica sia fornita la prova che i quantitativi immessi in libera pratica sono stati interamente trasformati entro il termine previsto, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), con l'indicazione del tipo di prodotto fabbricato.

Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello dell'immissione in libera pratica, la trasformazione viene comprovata mediante l'originale dell'esemplare di controllo T5.

Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro il suddetto termine, la cauzione da svincolare è ridotta:

- del 15 % del suo importo,
- e del 2 % dell'importo restante, dopo la detrazione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine.

L'importo della cauzione non svincolato è incamerato a titolo di prelievo.

4. La trasformazione è comprovata alle competenti autorità entro i sei mesi successivi al termine fissato per la trasformazione. Tuttavia, se la prova è stata costituita entro il suddetto termine di sei mesi, ma fornita nei dodici mesi successivi, l'importo incamerato, diminuito del 15 % della cauzione, viene rimborsato.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 582/92 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Descrizione	1992	1993	1994	1995	1996
1108 13 00	Fecola di patate	5 500 ⁽¹⁾	6 000	6 500	7 000	7 500

⁽¹⁾ Da tale quantitativo è detratto quello per il quale sono stati rilasciati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3700/91, titoli d'importazione per prodotti originari della Polonia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/92 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli
oli d'oliva e di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che l'esperienza acquisita rivela la necessità di taluni adeguamenti del metodo di determinazione della trilinoleina, previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1683/92 ⁽⁴⁾; che è necessario modificare conseguentemente tale regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 27.

ALLEGATO

All'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2568/91, è aggiunta la seguente nota 5 :

« *Nota 5* : Per gli oli di sansa d'oliva greggi, al fine di ottenere una buona separazione del picco della trilinoleina da quelli adiacenti, è necessario purificare preventivamente gli oli conformemente al punto 6.2 dell'allegato VII, in alternativa :

si fanno assorbire 200 µl di olio, senza diluirli, su una colonna di silice per estrazione liquido-solido (tipo SEP PAK silica cartridge-waters port. n. 51900).

I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di esano anidro per HPLC.

Il prodotto eluito viene essiccato in corrente d'azoto e ripreso in isopropanolo o acetone (5 ml). Si iniettano 10-20 µl in HPLC. Per i due metodi di purificazione, è necessario controllare che la composizione di acidi grassi dell'olio sia la stessa prima e dopo la purificazione. Se la composizione non è la stessa, è necessario ridurre gradualmente la quantità di assorbente usato. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1992****relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 92/91⁽⁴⁾, ha stabilito in particolare le modalità di applicazione relative ai titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92⁽⁶⁾, ha previsto modalità complementari o derogative proprie nel settore del riso;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, deve essere redatto un bilancio previsionale d'approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le isole Canarie; che questo bilancio deve permettere di rivedere in corso di esercizio il quantitativo globale previsto in funzione del fabbisogno di tale regione;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro designi l'autorità competente per il rilascio dei titoli di importazione e di aiuto, per la ricezione della domanda di aiuto e per il pagamento dei relativi importi;

considerando che è d'uopo stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titolo, nonché le relative condizioni di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la costituzione della cauzioni; che è altresì necessario stabilire la durata di validità dei titoli di importazione e di aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento e tenendo conto delle esigenze della corretta gestione, estendendo la validità dei certificati di aiuto in considerazione della situazione particolare delle isole Canarie;

considerando che è necessario disporre che l'importo dell'aiuto da concedere per le consegne di prodotti del

settore del riso di origine comunitaria venga adeguato in base della differenza dei prezzi d'entrata dei prodotti tra il mese in cui la domanda di certificato di aiuto è presentata e quello in cui è utilizzata, onde evitare, in particolare, che siano assunti impegni di fornitura ammessi a beneficiare dell'aiuto per la nuova campagna e per rispettare la prassi vigente nel settore del riso;

considerando che, ai fini della corretta gestione del regime di approvvigionamento, occorre stabilire condizioni complementari per lo svincolo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento, da importare da paese terzi, che beneficiano dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

Lo Stato membro designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del titolo di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento e
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori e la gestione delle cauzioni.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92.

Articolo 4

1. Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili qualora:

- a) non superino il quantitativo massimo disponibile per ciascun termine stabilito per la presentazione delle domande;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 25 ecu/t.

2. Qualora siano rialsciati titoli per quantitativi inferiori ai quantitativi richiesti in seguito alla fissazione di un coefficiente unico di riduzione, l'operatore può ritirare la propria domanda su presentazione di richiesta scritta entro cinque giorni lavorativi dalla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

Articolo 5

1. La validità dei titoli di importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuti scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 6

L'importo dell'aiuto è adeguato in base alla differenza dei prezzi di entrata del prodotto in oggetto tra il mese di

presentazione della domanda di aiuto e il mese in cui è effettuata l'imputazione sul certificato di aiuto.

Articolo 7

La cauzione è svincolata nei seguenti casi :

- a) se l'autorità competente non ha accolto la domanda ;
- b) se l'operatore ha ritirato la propria domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ;
- c) se è fornita la prova che il titolo è stato utilizzato ; la cauzione in tal caso svincolata proporzionalmente ai quantitativi imputati sul titolo ;
- d) se è presentata la prova che il prodotto in oggetto è diventato inidoneo a qualsiasi utilizzazione o se l'operazione non ha potuto avere luogo per forza maggiore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento di prodotti del settore del riso per le isole Canarie, campagna 1992/1993

Codice NC	Quantità (in tonnellate)
1006 30	14 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/92 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1992
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine
comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽²⁾ reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽³⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime di aiuti, per il calcolo di questi ultimi è opportuno applicare:

- per le monete che si mantengono tra loro all'interno di un divario istantaneo massimo in contanti pari a 2,25 %, un tasso di conversione basato sul tasso centrale di tali monete, previa applicazione del fattore

di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;

- per le monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo determinato, previa applicazione del fattore di cui al primo trattino;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	274,00

(ECU/t)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/92 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1992
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti
bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contin-

gente assegnato per il 1992; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 4 luglio 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1992.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 4 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1992

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 320 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azioni n. (1):** 1206/91 (A); 1207/91 (B).
2. **Programma:** 1991.
3. **Beneficiario (2):** Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Dépt. Approvisionnement et logistique, Case postale 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 730 42 22, telex 412133 LRC CH) fax: 733 03 95).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
 - A (1206/91): Croissant rouge marocain, Palais Mokri, B.P. 189, Takaddoum, Rabat, Maroc (tel. 50 898/51 495; telex ALHILAL 31940 M Rabat; fax: 75 97 90).
 - B (1207/91): Yemenite Red Crescent Society Head Office, Building No 10, 26 September Street, PO Box 1257, Sanaa République Yemen (tel. 20 31 31/32/33; telex 3124 Hilal Ye; fax: 20 31 31).
5. **Luogo o paese di destinazione:**
 - A: Marocco,
 - B: Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.1.f).
8. **Quantitativo globale:** 550 t (1 320 t di cereali).
9. **Numero di lotti:** 2 (A: 200 t; B: 350 t).
10. **Condizionamento e marcatura (5) (6):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.2. b) e IIA.3.
Iscrizioni in lingua inglese (1207/91) e francese (1206/91).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
A: « IFRC — Skhirat via Casablanca »,
B: « IFRC — Hodeida ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:**
 - reso porto di sbarco — franco banchina (lotto B)
 - reso destinazione (lotto A).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** lotto A: Casablanca; lotto B: Hodeida.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
A: Entrepôt Croissant-Rouge, Skhirat.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** A: 20. 8 — 10. 9. 1992, B: 15 — 30. 8. 1992.
18. **Data limite per la fornitura:** A: 1. 10 1992, B: 15. 9. 1992.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 4. 8. 1992, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 8. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: A: 3 — 24. 9. 1992, B: 29. 8 — 13. 9. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: A: 15. 10. 1992, B: 29. 9. 1992.

B. In caso di terza gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 1. 9. 1992, entro e non oltre le ore 12 ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : A : 17. 9 — 1. 10. 1992, B : 12 — 27. 9. 1992 ;
- c) data limite per la fornitura : A : 29. 10. 1992, B : 13. 10. 1992.

22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte ⁽¹⁾ :**

Bureau de l'aide alimentaire
 À l'attention de Monsieur N. Arend
 Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
 Rue de la Loi 200
 B-1049 Bruxelles
 Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario ⁽²⁾ :** restituzione applicabile il 30. 7. 1992, fissata dal regolamento (CEE) n. 1665/92 della Commissione (GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 67).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
 Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
 L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
 — certificato fitosanitario,
 — certificato d'origine.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
 — per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 — oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 — 295 01 30,
 — 295 01 32,
 — 296 10 97,
 — 296 20 05,
 — 296 33 04.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- (⁷) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (⁸) 1206/91 : I sacchi devono essere collocati in contenitori di 20 piedi.
 La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.
- (⁹) 1207/91 : I documenti devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1992

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantaduesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 695/92⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/92⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la settantaduesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento

(CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settantaduesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 255,70 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 20 207 t; le quantità offerte sono ridotte del 25 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;
- b) per la categoria C,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 255,70 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 9 210 t; le quantità sono ridotte del 25 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 16. 5. 1992, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2002/92 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1992
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1863/92 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Romania;
considerando che, per le ciliegie originarie della Romania per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1863/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2003/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1969/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 luglio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 66.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
1701 11 10	37,13 (*)
1701 11 90	37,13 (*)
1701 12 10	37,13 (*)
1701 12 90	37,13 (*)
1701 91 00	44,83
1701 99 10	44,83
1701 99 90	44,83 (?)

(*) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(?) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(?) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/62/CEE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1992

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio
relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che da una valutazione globale della direttiva 70/311/CEE emerge che la sicurezza stradale può essere ulteriormente migliorata mediante provvedimenti basati sugli insegnamenti tratti dall'esperienza pratica e dal progresso tecnico nonché sull'avanzamento dei lavori della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in particolare il regolamento (CEE) n. 79 e i suoi supplementi 1 e 2; che questi miglioramenti possono essere realizzati riducendo le forze sul comando sterzo, aggiungendo delle prescrizioni per gli sterzi servo assistiti che utilizzano la stessa fonte di energia del dispositivo di frenatura, introducendo una prova di sterzata a velocità più alta per i veicoli a motore, introducendo prescrizioni per gli equipaggiamenti sterzo ausiliari e introducendo un modello unificato di scheda informativa e di scheda omologazione CEE al fine di facilitare l'informazione della raccolta e della trasmissione dei dati da parte dei richiedenti e delle autorità competenti;

considerando che è del pari necessario adeguare ai progressi tecnici le attuali definizioni e le prescrizioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento

al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/331/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) All'articolo 2, il termine « allegato » alla fine della frase è sostituito da « allegati ».
- 2) L'allegato è sostituito dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di sterzo:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio di una copia del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE ovvero l'omologazione di portata nazionale,
- né rifiutare la prima messa in circolazione di un veicolo,

se il suo equipaggiamento sterzo è conforme alle prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1993, gli Stati membri :

- non possono più rilasciare la copia del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale per qualsiasi tipo di veicolo,

il cui equipaggiamento sterzo non sia conforme alle prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1995, gli Stati membri possono rifiutare la prima messa in circolazione di veicoli il cui equipaggiamento sterzo non sia conforme alle prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il

1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

* ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/311/CEE

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<i>Allegato I:</i>	Definizioni, domanda di omologazione CEE e prescrizioni
<i>Allegato II:</i>	Scheda informativa
<i>Allegato III:</i>	Efficienza di frenatura dei veicoli che utilizzano una stessa fonte di energia per la sterzata e la frenatura
<i>Allegato IV:</i>	Prescrizioni supplementari per i veicoli muniti di un equipaggiamento sterzo ausiliario
<i>Allegato V:</i>	Prescrizioni per i rimorchi muniti di una trasmissione sterzo puramente idraulica
<i>Allegato VI:</i>	Scheda di omologazione

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE E PRESCRIZIONI

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva, per:

- 1.1. « *omologazione del veicolo* », si intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne l'equipaggiamento sterzo;
- 1.2. « *tipo di veicolo* », si intendono veicoli che non presentano fra loro differenze per quanto riguarda la designazione del tipo di veicolo indicata dal costruttore e/o le varianti che possono influire sulla sterzata;
- 1.3. « *equipaggiamento sterzo* », si intende l'equipaggiamento completo che ha la funzione di determinare la direzione di marcia del veicolo.

L'equipaggiamento sterzo comprende:

- il comando sterzo;
- la trasmissione sterzo;
- le ruote sterzanti;
- l'alimentatore di energia, se previsto;

- 1.3.1. « *comando sterzo* », si intende la parte dell'equipaggiamento sterzo che comanda il suo funzionamento e che può operare con o senza il diretto intervento del conducente. Nel caso di un equipaggiamento sterzo nel quale le forze sterzanti sono fornite totalmente o parzialmente dalla forza muscolare del conducente, il comando sterzo comprende tutte le parti fino al punto in cui la forza sterzante è trasformata tramite dispositivi meccanici, idraulici o elettrici;
- 1.3.2. « *trasmissione sterzo* », si intende l'insieme delle parti dell'equipaggiamento sterzo intese a trasmettere le forze sterzanti tra il comando sterzo e le ruote sterzanti; essa include qualsiasi parte a partire dal punto in cui la forza sterzante esercitata sul comando sterzo è trasformata tramite dispositivi meccanici, idraulici o elettrici;
- 1.3.3. « *ruote sterzanti* », si intendono le ruote il cui allineamento può essere modificato direttamente o indirettamente rispetto all'asse longitudinale del veicolo allo scopo di determinare la direzione di marcia del veicolo. (Questa definizione include l'asse attorno al quale le ruote sterzanti ruotano in modo da determinare la direzione di marcia del veicolo);
- 1.3.4. « *alimentatore di energia* », si intendono le parti dell'equipaggiamento sterzo che lo alimenta, regolano l'energia e, se del caso, la elaborano e l'accumulano. Esso comprende anche gli eventuali serbatoi di accumulo del mezzo operativo e le condotte di ritorno ma non il motore del veicolo (eccetto per quanto previsto dal paragrafo 4.1.3) né il suo collegamento alla sorgente di energia;
- 1.3.4.1. « *sorgente di energia* », si intende la parte dell'alimentatore di energia che fornisce energia nella forma richiesta, ad esempio: la pompa idraulica, il compressore d'aria;
- 1.3.4.2. « *serbatoio di energia* », si intende la parte dell'alimentatore di energia in cui viene accumulata l'energia fornita dalla sorgente di energia;
- 1.3.4.3. « *serbatoio di accumulo* », si intende la parte dell'alimentatore di energia in cui il mezzo operativo è accumulato ad una pressione uguale o prossima a quella atmosferica.

1.4. Parametri dello sterzo

Per:

- 1.4.1. « *forza sul comando sterzo* », si intende la forza applicata al comando sterzo per sterzare il veicolo;
- 1.4.2. « *tempo di sterzata* », si intende il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio del movimento del comando sterzo e il momento in cui le ruote sterzanti hanno raggiunto uno specifico angolo di sterzata;
- 1.4.3. « *angolo di sterzata* », si intende l'angolo fra la proiezione dell'asse longitudinale del veicolo e la linea di intersezione del piano della ruota con la superficie stradale, dove per piano delle ruote si intende il piano centrale del pneumatico perpendicolare all'asse di rotazione della ruota;
- 1.4.4. « *forze sterzanti* », si intendono tutte le forze operanti nella trasmissione sterzo;
- 1.4.5. « *rapporto medio di sterzata* », si intende il rapporto tra lo spostamento angolare del comando sterzo e l'angolo medio di sterzata delle ruote sterzanti per una sterzata completa a destra e a sinistra;

- 1.4.6. « *cerchio di sterzata* », si intende, quando il veicolo descrive una traiettoria circolare, la circonferenza all'interno della quale sono situate le proiezioni al suolo di tutti i punti del veicolo; fanno eccezione gli specchi retrovisori esterni e gli indicatori di direzione anteriori;
- 1.4.7. « *raggio nominale del comando sterzo* », si intende, nel caso di un volante sterzo, la distanza più piccola tra il suo centro di rotazione ed il bordo esterno dell'anello del volante. Nel caso di un comando avente forma diversa, è la distanza tra il suo centro di rotazione ed il punto in cui è applicata la forza sterzante. Se esistono più punti, si prende in considerazione quello per il quale è massima la forza da applicare.
- 1.5. **Tipi di equipaggiamento sterzo**
- A seconda del modo con cui vengono prodotte le forze sterzanti, si distinguono i seguenti tipi di equipaggiamento sterzo:
- 1.5.1. Per gli autoveicoli
- 1.5.1.1. « *equipaggiamento sterzo manuale* », le forze sterzanti sono fornite esclusivamente dall'energia muscolare del conducente;
- 1.5.1.2. « *equipaggiamento sterzo servoassistito* », le forze sterzanti sono prodotte dall'energia muscolare del conducente e dall'alimentatore (o dagli alimentatori di energia);
- 1.5.1.2.1. l'equipaggiamento sterzo in cui le forze sterzanti sono quelle prodotte esclusivamente da uno o più alimentatori di energia, quando l'equipaggiamento è integro, ma che possono essere fornite dall'energia muscolare del conducente in caso di avaria dell'equipaggiamento sterzo (sistemi di assistenza integrati), è pure considerato un equipaggiamento sterzo servoassistito;
- 1.5.1.3. « *l'equipaggiamento sterzo con assistenza totale* », le forze sterzanti sono fornite esclusivamente da uno o più alimentatori di energia;
- 1.5.1.4. « *l'equipaggiamento di autodirezione* », è un sistema in cui l'angolo di sterzata di una o più ruote è modificata unicamente dalla combinazione di forze e/o di momenti applicati al punto di contatto pneumatico/strada.
- 1.5.2. Per i rimorchi
- 1.5.2.1. *l'equipaggiamento di autodirezione*
vedi punto 1.5.1.4;
- 1.5.2.2. « *l'equipaggiamento di sterzo articolato* », nel quale le forze sterzanti sono prodotte attraverso il mutamento di direzione del veicolo trattore e nel quale il movimento delle ruote sterzanti del rimorchio è strettamente collegato con l'angolo relativo tra l'asse longitudinale del veicolo trattore e quello del rimorchio;
- 1.5.2.3. « *l'equipaggiamento autosterzante* », nel quale le forze sterzanti sono prodotte da un mutamento di direzione del veicolo trattore e nel quale il movimento delle ruote sterzanti del rimorchio è strettamente collegato con l'angolo relativo dell'asse longitudinale del telaio del rimorchio o di un carico che lo sostituisce e l'asse longitudinale del sottotelaio a cui è (sono) fissato(i) l'asse (gli assi).
- 1.5.3. A seconda della soluzione adottata per le ruote sterzanti, si distinguono i seguenti tipi di equipaggiamento sterzo:
- 1.5.3.1. « *equipaggiamento sterzo ruote anteriori* », nel quale sono sterzanti esclusivamente le ruote dell'asse o degli assi anteriori. La definizione include tutte le ruote sterzate nella stessa direzione;
- 1.5.3.2. « *equipaggiamento sterzo ruote posteriori* », nel quale sono sterzanti esclusivamente le ruote dell'asse o degli assi posteriori. La definizione include tutte le ruote sterzate nella stessa direzione;
- 1.5.3.3. « *equipaggiamento sterzo su più ruote* », nel quale sono sterzanti uno o più assi anteriori e posteriori;
- 1.5.3.3.1. « *equipaggiamento sterzo su tutte le ruote* », nel quale tutte le ruote sono sterzanti;
- 1.5.3.3.2. « *equipaggiamento sterzo per telaio articolato* », nel quale il movimento relativo delle parti del telaio che interagiscono le une con le altre è prodotto direttamente dalle forze sterzanti;
- 1.5.3.4. « *equipaggiamento sterzo ausiliario* », nel quale le ruote posteriori dei veicoli della categoria M e N sono, in aggiunta e rispetto alle ruote sterzanti anteriori, sterzanti nel medesimo senso oppure in senso contrario, e/o l'angolo di sterzata delle ruote anteriori e/o delle ruote posteriori può essere modificato in funzione del comportamento del veicolo.

1.6. Tipi di trasmissione sterzo

A seconda del modo di trasmissione delle forze sterzanti si distinguono vari tipi di trasmissione sterzo :

- 1.6.1. *trasmissione sterzo puramente meccanica*, nella quale le forze sterzanti sono trasmesse unicamente con mezzi meccanici ;
- 1.6.2. *trasmissione sterzo puramente idraulica*, nella quale le forze sterzanti sono trasmesse, ad un certo momento, unicamente con mezzi idraulici ;
- 1.6.3. *trasmissione sterzo puramente elettrica*, nella quale le forze sterzanti sono trasmesse, ad un certo momento, unicamente con mezzi elettrici ;
- 1.6.4. *trasmissione sterzo mista*, nella quale una parte delle forze sterzanti è trasmessa con uno dei mezzi succitati e l'altra parte con un altro dei medesimi ;
 - 1.6.4.1. *trasmissione sterzo meccanica mista*, nella quale una parte delle forze sterzanti è trasmessa con mezzi puramente meccanici e l'altra parte con mezzi :
 - 1.6.4.1.1. idraulici o meccanici/idraulici, oppure
 - 1.6.4.1.2. elettrici o meccanici/idraulici, oppure
 - 1.6.4.1.3. pneumatici o meccanici/pneumatici,se la parte meccanica della trasmissione serve unicamente ad indicare l'angolo di sterzata ed è troppo debole per trasmettere l'insieme delle forze sterzanti, questo sistema è considerato, a seconda dei casi, come una trasmissione sterzo puramente idraulica, puramente elettrica o puramente pneumatica ;

- 1.6.4.2. *altre trasmissioni sterzo miste* : qualsiasi altra combinazione delle trasmissioni sterzo summenzionate.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

- 2.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'equipaggiamento sterzo è presentata dal costruttore del veicolo.
- 2.2. La domanda deve essere accompagnata dalle informazioni prescritte nella scheda informativa di cui all'allegato II.
- 2.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato di controllare le prescrizioni tecniche.

3. OMOLOGAZIONE CEE

L'autorità che concede l'omologazione CEE ai sensi della presente direttiva rilascia una scheda conforme al modello che figura all'allegato VI.

4. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE

4.1. Prescrizioni generali

- 4.1.1. L'equipaggiamento sterzo deve consentire una guida facile e sicura del veicolo sino alla sua velocità massima per costruzione oppure, nel caso di un rimorchio, sino alla sua velocità massima tecnicamente consentita. Nel corso delle prove di cui al punto 5 esso deve manifestare la tendenza ad autocentrarsi. Nel caso degli autoveicoli devono essere soddisfatte le prescrizioni del punto 5.2 e nel caso dei rimorchi quelle del punto 5.3. Un veicolo dotato di un equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE) deve soddisfare anche le prescrizioni dell'allegato IV. I rimorchi dotati di una trasmissione sterzo idraulica devono soddisfare anche l'allegato V.
 - 4.1.1.1. Il veicolo deve poter percorrere un tratto di strada rettilinea, alla velocità massima stabilita per costruzione, senza che il conducente intervenga con inusuali correzioni sul comando sterzo e senza anormali vibrazioni all'equipaggiamento sterzo.

- 4.1.1.2. Deve esservi una sincronizzazione di corsa tra il comando sterzo e le ruote sterzanti, eccettuate le ruote sterzate da un equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE).
- 4.1.1.3. Deve esservi una sincronizzazione di tempo tra il comando sterzo e le ruote sterzanti, eccettuate le ruote sterzate da un equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE).
- 4.1.2. L'equipaggiamento sterzo deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da poter sopportare le sollecitazioni dovute all'utilizzazione normale del veicolo o di una combinazione di veicoli. L'angolo massimo di sterzata non deve essere limitato da alcun elemento della trasmissione sterzo, tranne il caso in cui ciò sia espressamente previsto.
- 4.1.2.1. Tranne indicazione contraria, si ritiene, ai fini della presente direttiva, che non possa verificarsi più di un guasto alla volta nell'equipaggiamento sterzo e che due assi sullo stesso carrello costituiscano un unico asse.
- 4.1.3. In caso di arresto del motore o di guasto di una parte dell'equipaggiamento sterzo, ad eccezione delle parti di cui al punto 4.1.4, l'equipaggiamento sterzo deve sempre soddisfare le prescrizioni del punto 5.2.6 per gli autoveicoli e del punto 5.3 per i rimorchi.
- 4.1.4. Ai fini della presente direttiva, non sono considerati soggetti a rotture le ruote sterzanti, il comando sterzo, e tutte le parti meccaniche della trasmissione sterzo qualora siano sufficientemente dimensionate, facilmente accessibili per la manutenzione e presentino caratteristiche di sicurezza almeno pari a quelle prescritte per altre parti essenziali del veicolo (ad esempio : i freni). Qualsiasi parte la cui rottura dovesse presentare il rischio di provocare una perdita di controllo del veicolo deve essere di metallo o di un materiale di caratteristiche equivalenti e non deve essere soggetta ad alcuna deformazione sensibile durante il normale funzionamento del sistema di sterzo.
- 4.1.5. Qualsiasi avaria di una trasmissione che non sia puramente meccanica deve essere chiaramente segnalata al conducente del veicolo ; nel caso di un autoveicolo, si ritiene che un aumento della forza esercitata sul comando sterzo costituisca un segnale di allarme ; nel caso di un rimorchio è ammesso un indicatore meccanico. In caso di avaria è ammessa una variazione del rapporto medio dello sterzo a condizione che la forza esercitata sul comando di sterzo non superi i valori prescritti al punto 5.2.6.
- 4.1.6. Le trasmissioni sterzo puramente pneumatiche, puramente elettriche o puramente idrauliche e quelle miste, diverse da quelle descritte al punto 1.6.4.1, sono vietate sino a quando non verranno aggiunte prescrizioni specifiche alle prescrizioni della presente direttiva.
- 4.1.6.1. Il suddetto divieto non si applica :
- ad un equipaggiamento sterzo ausiliario con trasmissione puramente elettrica o idraulica su veicoli delle categorie M e N ;
 - ad un equipaggiamento sterzo con trasmissione puramente idraulica su veicoli della categoria O.
- 4.2. **Prescrizioni particolari**
- 4.2.1. **Comando sterzo**
- 4.2.1.1. Se il comando sterzo è azionato direttamente dal conducente,
- 4.2.1.1.1. esso deve essere maneggevole,
- 4.2.1.1.2. il senso di azionamento deve corrispondere al cambiamento di direzione voluto,
- 4.2.1.1.3. fatta eccezione degli equipaggiamenti sterzo ausiliari, deve esistere una relazione continua e monotona tra l'angolo di comando e l'angolo di sterzata.
- 4.2.2. **Trasmissione sterzo**
- 4.2.2.1. I dispositivi che regolano la geometria dello sterzo devono essere tali che, dopo regolazione, possa essere ristabilito tramite appropriati dispositivi di bloccaggio, un sicuro collegamento dei componenti regolabili.
- 4.2.2.2. Le trasmissioni sterzo che possono essere scollegate per potersi adeguare alle varie configurazioni di un veicolo (ad esempio : semirimorchi estensibili) devono avere dei dispositivi di bloccaggio che garantiscono un esatto riposizionamento dei componenti. Se il bloccaggio è automatico deve esservi anche un bloccaggio di sicurezza addizionale azionabile manualmente.
- 4.2.3. **Ruote sterzanti**
- 4.2.3.1. Le ruote posteriori non devono essere le uniche ruote sterzanti. Questa prescrizione non si applica ai semirimorchi.

- 4.2.3.2. I rimorchi (eccettuati i semirimorchi) che hanno più assi a ruote sterzanti ed i semirimorchi che hanno almeno un asse a ruote sterzanti, devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 5.3. Tuttavia, i rimorchi dotati di equipaggiamento di autodirezione sono dispensati dalla prova di cui al punto 5.3 se il rapporto dei carichi assiali tra assi non sterzanti e assi autodirezionali è pari o superiore a 1,6 per tutte le condizioni di carico.
- 4.2.4. Alimentatore di energia
- 4.2.4.1. La stessa sorgente di energia può essere utilizzata per alimentare sia l'equipaggiamento sterzo sia il sistema di frenatura. Tuttavia, in caso di avaria dell'alimentatore di energia o in uno dei due sistemi, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- 4.2.4.1.1. l'equipaggiamento sterzo deve soddisfare le condizioni di cui al punto 5.2.6;
- 4.2.4.1.2. in caso di avaria della fonte di energia, le prestazioni di frenatura, alla loro prima applicazione, non devono essere inferiori a quelle prescritte per la frenatura di servizio dall'allegato III⁽¹⁾;
- 4.2.4.1.3. in caso di avaria dell'alimentatore di energia, l'efficienza di frenatura deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato III⁽¹⁾;
- 4.2.4.1.4. un dispositivo ottico od acustico deve avvertire il conducente quando il liquido nel serbatoio di riserva scende ad un livello tale da causare un aumento della forza sul comando di sterzata o di frenatura. Detto segnale può essere combinato con il dispositivo previsto per la segnalazione dell'avaria dei freni; il conducente deve poter verificare facilmente il buon funzionamento del segnale;
- 4.2.4.2. la stessa sorgente di energia può essere utilizzata per alimentare sia l'equipaggiamento sterzo sia dispositivi diversi da quello di frenatura, a condizione che, se il liquido nel serbatoio di riserva scende ad un livello che può causare un aumento della forza sul comando di sterzata, il conducente venga avvertito da un segnale ottico od acustico; il conducente deve poter verificare facilmente il buon funzionamento del segnale;
- 4.2.4.3. il dispositivo di allarme deve essere collegato in modo diretto e permanente al circuito. Con il motore in moto e ruotante nelle normali condizioni e in assenza di avarie nell'equipaggiamento sterzo, il dispositivo di allarme deve entrare in funzione soltanto per il tempo necessario al riempimento del o dei serbatoi di energia dopo l'avviamento del motore.

5. PRESCRIZIONI DI PROVA

5.1. Prescrizioni generali

- 5.1.1. Le prove sono eseguite su una superficie piana che offra una buona aderenza.
- 5.1.2. Durante la prova o le prove, il veicolo è caricato alla sua massa massima ed al carico massimo tecnicamente ammesso sull'asse o sugli assi sterzanti.

Nel caso di assi muniti di equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE), detta prova deve essere ripetuta con il veicolo caricato alla sua massa tecnicamente ammessa e l'asse dotato di ASE deve essere caricato al suo carico massimo ammesso.

- 5.1.3. All'inizio della prova a veicolo fermo, la pressione dei pneumatici deve essere quella prescritta dal costruttore per il carico di cui al punto 5.1.2.

5.2. Prescrizioni per i veicoli a motore

- 5.2.1. Deve essere possibile lasciare per la tangente una curva con raggio di 50 m, senza vibrazioni anormali dell'equipaggiamento sterzo, alle seguenti velocità:
- 50 km/h, i veicoli della categoria M₁;
 - 40 km/h, o alla velocità massima per costruzione se questa è più bassa, per i veicoli delle categorie M₂, M₃, N₁, N₂ e N₃.
- 5.2.2. Le prescrizioni dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 5.2.1, devono essere soddisfatte anche in caso di avaria dell'equipaggiamento sterzo.
- 5.2.3. Quando il veicolo percorre una traiettoria circolare con le ruote in posizione di mezza sterzata ad una velocità costante di almeno 10 km/h, il raggio di sterzata deve restare identico o aumentare quando venga lasciato libero il comando sterzo.
- 5.2.4. Durante la misurazione della forza sul comando sterzo, non sono prese in considerazione le forze applicate per una durata inferiore a 0,2 secondi.

⁽¹⁾ I requisiti di cui all'allegato III possono essere verificati anche all'applicazione della direttiva 71/320/CEE del Consiglio.

- 5.2.5. Veicoli a motore — misurazione della forza sul comando sterzo con equipaggiamento sterzo integro
- 5.2.5.1. Il veicolo deve essere inserito, alla velocità di 10 km/h, da una traiettoria di marcia rettilinea in una spirale. La forza sul comando sterzo deve essere misurata sul raggio nominale del comando sterzo fino alla posizione corrispondente al raggio di sterzata indicato per ogni categoria di veicolo nelle condizioni di equipaggiamento sterzo integro (vedi tabella). Deve essere effettuata una sterzata a destra e una a sinistra.
- 5.2.5.2. Il tempo massimo di sterzata e la forza massima permessa sul comando sterzo, nelle condizioni di equipaggiamento sterzo integro, sono riportati nella tabella per ogni categoria di veicolo.
- 5.2.6. Veicoli a motore — misurazione della forza su comando sterzo con equipaggiamento sterzo in avaria
- 5.2.6.1. La prova descritta al punto 5.2.5 deve essere ripetuta con l'equipaggiamento sterzo in avaria. La forza sul comando sterzo deve essere misurata fino a quando la posizione del comando sterzo corrisponde al raggio di sterzata stabilito per ogni categoria di veicolo con equipaggiamento sterzo in avaria (vedi tabella).
- 5.2.6.2. Il tempo massimo di sterzata e la forza massima permessa sul comando sterzo, per le condizioni di equipaggiamento sterzo in avaria, sono riportate nella tabella per ogni categoria di veicolo.

Prescrizioni per la forza sul comando di sterzo

Categoria di veicoli	Dispositivo integro			Dispositivo in avaria		
	Forza massima (daN)	Tempo (s)	Raggio di sterzata (m)	Forza massima (daN)	Tempo (s)	Raggio di sterzata (m)
M ₁	15	4	12	30	4	20
M ₂	15	4	12	30	4	20
M ₃	20	4	12	45	6	20
N ₁	20	4	12	30	4	20
N ₂	25	4	12	40	4	20
N ₃	20	4	12 ⁽¹⁾	45 ⁽²⁾	6	20

(¹) Oppure sterzata sino all'arresto di fine corsa se non è possibile raggiungere questo valore.

(²) 50 per i veicoli rigidi a due (o più) assi sterzanti, eccettuati quelli muniti di un dispositivo di autodirezione.

5.3. Prescrizioni relative ai rimorchi

- 5.3.1. Quando il veicolo trattore è in modo rettilineo su una strada piana e orizzontale alla velocità di 80 km/h o alla velocità massima tecnicamente ammessa indicata dal costruttore del rimorchio, se questa è inferiore a 80 km/h, il rimorchio deve procedere senza eccessiva deviazione o anormali vibrazioni nel suo equipaggiamento sterzo.
- 5.3.2. La circonferenza descritta dal bordo posteriore esterno del rimorchio è determinata facendo descrivere al veicolo trattore e al rimorchio un movimento circolare continuo in modo che il bordo esterno anteriore del veicolo trattore percorra, a velocità costante di 5 km/h, una circonferenza di 25 m di raggio in accordo con il punto 1.4.6. Nelle medesime condizioni di cui sopra, la manovra sarà ripetuta ad una velocità di 25 ± 1 km/h. Nel corso della prova a 25 ± 1 km/h, il bordo posteriore esterno del rimorchio, non dovrà debordare più di 0,7 m dalla circonferenza descritta nella manovra a velocità costante di 5 km/h.
- 5.3.3. Nessuna parte del rimorchio deve fuoriuscire più di 0,5 m dalla tangente al cerchio con raggio di 25 m, quando il veicolo trattore lascia per la tangente il percorso circolare descritto dal punto 5.3.2 alla velocità di 25 km/h. Questa prescrizione deve essere soddisfatta a partire dal punto in cui la tangente incontra il cerchio fino ad un punto situato a 40 m sulla tangente. Dopo questo punto il rimorchio deve soddisfare la condizione specificata dal punto 5.3.1.
- 5.3.4. Le prove prescritte dai punti 5.3.2 e 5.3.3 devono essere fatte eseguendo una sterzata a destra e una a sinistra.

ALLEGATO II

SCHEMA INFORMATIVA N.

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione CEE di un veicolo per quanto concerne l'equipaggiamento sterzo (direttiva 70/311/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni.

0. DATI GENERALI

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (vedi allegato II della direttiva 70/156/CEE):
- 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma):
- 1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:
- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
- 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):
- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:
- 2.4.1. Per telaio non carrozzato:
 - 2.4.1.1. Lunghezza (j):
 - 2.4.1.2. Larghezza (k):
 - 2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m):
 - 2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n):
 - 2.4.1.7. Distanza tra gli assi (per veicoli a più assi):
- 2.4.2. Per telaio carrozzato:
 - 2.4.2.1. Lunghezza (j):
 - 2.4.2.2. Larghezza (k):
 - 2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m):
 - 2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n):
 - 2.4.2.7. Distanza fra gli assi (per i veicoli a più assi):

- 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima per ciascuna versione) (y):
- 2.9. Massa massima, tecnicamente ammissibile su ciascun asse e, nel caso di semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio, dichiarata dal costruttore :
.....
6. **SOSPENSIONE**
- 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota :.....
(per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità ; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)
- 6.6.6.1. Asse n. 1 :
- 6.6.1.2. Asse n. 2 :
- ecc.
- 6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo :..... kPa
7. **EQUIPAGGIAMENTO STERZO**
- 7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti illustrante la geometria dello sterzo :
- 7.2. **Trasmissione e comando**
- 7.2.1. Tipo di trasmissione sterzo (parte anteriore e posteriore se necessario):
- 7.2.2. Trasmissione alle ruote (inclusi mezzi diversi da quelli meccanici ; lato anteriore e posteriore, se necessario) :
- 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi :
- 7.2.3.1. Sistema e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi :
- 7.2.4. Schema complessivo dell'equipaggiamento sterzo illustrante la posizione sul veicolo dei vari dispositivi di sterzata :
- 7.2.5. Schema o schemi del/i comando/i sterzo :
- 7.2.6. Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando sterzo :
- 7.3. **Angolo massimo di sterzata delle ruote**
- 7.3.1. A destra (gradi) ; numero di giri del volante (o dati equivalenti)
- 7.3.2. A sinistra (gradi) ; numero di giri del volante (o dati equivalenti)

Note

- (b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente facenti parte di questo documento informativo, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo « ? » (per esempio : ABC ? ? 123 ? ?).
- (e) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni e le masse in entrambi i casi.
- (f) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.4.
- (i) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.5.
- (j) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.1.
- (k) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.2.
- (m) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.6.
- (n) Norma ISO 612 — 1978, paragrafo n. 6.7.
- (y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi, nonché dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un notevole carico verticale sul dispositivo di attacco o sulla ralla, detto carico, diviso per l'accelerazione normale di gravità, è aggiunta alla massa massima tecnicamente ammessa.

ALLEGATO III

EFFICIENZA DI FRENATURA PER I VEICOLI CHE USANO LA MEDESIMA SORGENTE DI ENERGIA PER ALIMENTARE SIA L'EQUIPAGGIAMENTO STERZO SIA IL DISPOSITIVO DI FRENATURA

1. In caso di avaria della sorgente di energia, l'efficienza del freno di servizio, alla sua prima applicazione, deve soddisfare i valori dati nella tabella qui sotto riportata.

Categoria	V (km/h)	m/s ²	Forza (daN)
M ₁	80	5,8	50
M ₂ e M ₃	60	5,0	70
N ₁	80	5,0	70
N ₂ e N ₃	60	5,0	70

2. Dopo ogni avaria nell'equipaggiamento sterzo o nell'alimentatore di energia deve essere possibile dopo 8 attuazioni complete del pedale del freno di servizio conseguire, alla sua 9^a applicazione, almeno le prestazioni prescritte per la frenatura di soccorso (vedi tabella sotto riportata).

Se il freno di soccorso alimentato da un serbatoio di energia è azionato tramite comando separato, deve essere possibile, dopo 8 attuazioni complete del pedale del freno di servizio conseguire, alla sua 9^a applicazione, l'efficienza residua prescritta (vedi tabella sotto riportata).

Efficienza del freno di soccorso ed efficienza residua

Categoria	V (km/h)	Freno di soccorso (m/s ²)	Efficienza residua (m/s ²)
M ₁	80	2,9	1,7
M ₂	60	2,5	1,5
M ₃	60	2,5	1,5
N ₁	70	2,2	1,3
N ₂	50	2,2	1,3
N ₃	40	2,2	1,3

3. Le prove di cui ai punti 1 e 2 sono eseguite a veicolo carico o scarico a seconda delle condizioni più sfavorevoli definite dal servizio tecnico incaricato delle prove.

ALLEGATO IV**PRESCRIZIONI ADDIZIONALI PER I VEICOLI DOTATI DI UN EQUIPAGGIAMENTO STERZO AUSILIARIO (ASE)****1. PRESCRIZIONI GENERALI**

Il presente allegato non prescrive che i veicoli siano muniti di ASE ma quelli che ne sono dotati devono soddisfare alle prescrizioni del presente allegato.

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI**2.1. Trasmissione sterzo****2.1.1. *Trasmissione sterzo meccanica***

Si applicano le prescrizioni del punto 4.1.4 dell'allegato I della presente direttiva.

2.1.2. *Trasmissione sterzo idraulica*

La trasmissione sterzo idraulica deve essere protetta dalla sovrappressione T di servizio massima permessa.

2.1.3. *Trasmissione sterzo elettrica*

La trasmissione sterzo elettrica deve essere protetta dalla sovralimentazione.

2.1.4. *Combinazione di trasmissioni sterzo*

Una combinazione di trasmissioni meccanica, idraulica ed elettrica, dev'essere conforme alle prescrizioni dei punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 precedenti.

2.2. Prescrizioni relative alle prove in caso di avaria

2.2.1. Il cattivo funzionamento o l'avaria di una parte qualsiasi dell'equipaggiamento sterzo ausiliario (eccetto per quelle parti considerate non soggette ad avaria come specificato dal punto 4.1.4 dell'allegato I della presente direttiva) non deve tradursi in una modifica brutale o sensibile del comportamento del veicolo e devono comunque essere sempre soddisfatte le prescrizioni da 5.2.1 a 5.2.4 e 5.2.6 dell'allegato I della presente direttiva. Inoltre deve essere possibile controllare il veicolo senza correzioni anormali dello sterzo. Quanto sopra deve essere verificato con le seguenti prove :

2.2.1.1. Prova in circolo

Il veicolo deve essere condotto su una traiettoria circolare con accelerazione trasversale di 5 m/s^2 ed alla velocità di 80 km/h. Si deve provocare l'avaria quando ha raggiunto la velocità di prova. La prova prevede la guida del veicolo in senso orario e antiorario.

2.2.1.2. Prova in transitorio

Fino a quando non saranno state stabilite procedure di prova uniformi, il costruttore del veicolo dovrà comunicare ai servizi tecnici le procedure di prova utilizzate nonché i risultati ottenuti in merito al comportamento in transitorio del veicolo in caso di avaria.

2.3. Segnali di allarme in caso di avaria

2.3.1. Eccetto le parti dell'equipaggiamento sterzo ausiliario considerate non suscettibili di avaria, come indicato al punto 4.1.4 dell'allegato I della presente direttiva, devono essere chiaramente segnalate all'attenzione del conducente le seguenti avarie dell'equipaggiamento sterzo ausiliario :

2.3.1.1. interruzione totale di energia elettrica o idraulica al comando dell'equipaggiamento sterzo ausiliario ;

2.3.1.2. avaria all'alimentatore di energia dell'equipaggiamento sterzo ausiliario ;

2.3.1.3. rottura nell'impianto esterno del comando elettrico, se previsto.

2.4. Interferenze elettromagnetiche

2.4.1. Il funzionamento dell'equipaggiamento sterzo ausiliario non deve essere perturbato da eventuali campi magnetici. Fino a quando saranno stabilite procedure di prova uniformi, il costruttore del veicolo dovrà comunicare ai servizi tecnici le procedure di prova nonché i risultati ottenuti.

*ALLEGATO V***DISPOSIZIONI APPLICABILI AI RIMORCHI DOTATI DI UNA TRASMISSIONE STERZO PURAMENTE IDRAULICA**

1. I veicoli dotati da una trasmissione sterzo puramente idraulica devono soddisfare le disposizioni del presente allegato.
2. **PRESCRIZIONI SPECIALI**
 - 2.1. **Efficienza delle condotte idrauliche e dei loro raccordi flessibili**
 - 2.1.1. Le condotte di trasmissioni puramente idrauliche devono poter sopportare una pressione pari almeno a quattro volte la pressione di servizio normale massima (T) indicata dal costruttore. I raccordi flessibili devono soddisfare le seguenti norme ISO: 1402 (1984), 6605 (1986) e 7751 (1983).
 - 2.2. **Sistemi tributari di un'alimentazione di energia**
 - 2.2.1. L'alimentazione di energia deve essere protetta da qualsiasi sovrappressione mediante un limitatore di pressione che entra in azione alla pressione T.
 - 2.3. **Protezione della trasmissione sterzo**
 - 2.3.1. La trasmissione sterzo deve essere protetta da qualsiasi sovrappressione mediante un limitatore di pressione che entra in azione tra 1,5 T e 2,2 T.
 - 2.4. **Allineamento tra veicolo trattore e rimorchio**
 - 2.4.1. Quando il trattore di una combinazione trattore/rimorchio marcia in linea retta, il rimorchio deve restare allineato con il trattore.
 - 2.4.2. Per poter soddisfare il precedente punto 2.4.1, i rimorchi devono essere dotati di un dispositivo di regolazione dell'allineamento, automatico o manuale.
 - 2.5. **Manovrabilità in caso di avaria della trasmissione sterzo**
 - 2.5.1. Dev'essere possibile assicurare la manovrabilità dei veicoli dotati di una trasmissione sterzo puramente idraulica anche dopo un'avaria nella trasmissione stessa. I veicoli devono essere sottoposti alle prove in tali condizioni e soddisfare le prescrizioni del punto 5.3 dell'allegato I della presente direttiva. In particolare, le prove a 5 km/h e a 25 km/h di cui al punto 5.3.2 devono essere eseguite con trasmissione sterzo integra e con trasmissione sterzo in avaria.
 - 2.6. **Interferenze elettromagnetiche**
 - 2.6.1. Il funzionamento dell'equipaggiamento sterzo non deve essere perturbato dai campi elettromagnetici. Sino a quando non saranno stabilite procedure di prova uniformi, il costruttore del veicolo deve comunicare ai servizi tecnici le sue procedure ed i risultati di prova.

ALLEGATO VI

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DI VEICOLO

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Indicazione
dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ai sensi della direttiva 70/311/CEE, nella stesura modificata da ultimo dalla direttiva

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0. **Dati generali**

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base:
-
- Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'esecuzione dell'ultima fase di costruzione del veicolo:
-
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Informazioni supplementari (se applicabili): confronta appendice.
- 2. Organismo tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: confronta appendice.
- 6. Località:
- 7. Data:
- 8. Firma:
- 9. È allegato l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità competente che può essere ottenuto a richiesta.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?», (per esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Quale definita nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

Appendice

*della scheda di omologazione di un tipo di veicolo n.
concernente l'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi della direttiva 70/311/CEE
modificata da ultimo dalla direttiva*

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI :

Tipo di equipaggiamento sterzo :

Comando sterzo :

Trasmissione sterzo :

Ruote sterzanti :

Fonte di energia :

Efficienza di frenatura : indicare il numero dell'omologazione concessa ai sensi della direttiva 71/320/CEE e le condizioni del veicolo sottoposto alle prove : carico/scarico (!).

5. OSSERVAZIONI :

(per esempio : valido anche per veicoli con guida a sinistra e con guida a destra).

.....
.....
.....

(!) Cancellare la menzione inutile. »

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1896/92 della Commissione, del 9 luglio 1992, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 191 del 10 luglio 1992)

Pagina 16, allegato II, partita B, colonna (3):

anziché: « B4 : 450 »,

leggi: « B4 : 45 ».

Pagina 21, allegato II, partita F, colonna (3):

anziché: « F6 : 30 »,

leggi: « F6 : 15 ».
